

CENTRO DI PSICOLOGIA CLINICA

Istituto di formazione cognitivo-comportamentale

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

ART. 1

Il C.P.C. (Associazione Centro di Psicologia Clinica) istituisce la scuola quadriennale di Formazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva di Pescara, in base alle norme stabilite dalla legge 56/98, e ai sensi della legge n°127 comma 97 del 15.05.97 e del regolamento adottato con decreto n° 509 dell'11.12 98.

La finalità della scuola è la formazione postlaurea di psicoterapeuti ad orientamento comportamentale e cognitivo. La scuola previa autorizzazione del ministero può istituire sedi periferiche dislocate nel territorio nazionale.

ART. 2

La scuola è gestita dall'Associazione senza scopi di lucro denominata C.P.C.(Centro di Psicologia Clinica) secondo i criteri teorici e didattici indicati dall'AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva), da cui è ufficialmente autorizzata.

L'AIAMC è affiliata all'EABCT (European Association for Behavior and Cognitive Therapy), al CIANS (Collegium Internationale Activitatis Nervosae Superioris) e all'ABA (Association Behavioral Analysis).

ART.3

Gli Organi della Scuola sono nominati dal consiglio di amministrazione della associazione e sono:

Il comitato tecnico scientifico composto da:

- Garante della scuola (docente universitario esterno)
- Gestore Responsabile della scuola
- Il Direttore Scientifico
- Il Collegio dei Docenti e Supervisor
- Il Segretario/a

Questi vengono nominati dal Comitato tecnico-scientifico del C.P.C.

ART. 4

Funzioni degli Organi della Scuola:

- a) Il Direttore presiede il Comitato tecnico scientifico e il collegio dei Docenti e Supervisor, ed è responsabile dei contenuti culturali e scientifici della Scuola. Inoltre presiede la commissione d'esame
- b) Il Vicedirettore sostituisce il Direttore a tutti gli effetti in sua assenza, ed è responsabile dell'andamento amministrativo e della gestione.
- c) Il docente universitario esterno ha funzioni di controllo su tutta l'attività didattica della scuola in ottemperanza delle norme stabilite dalla legge in materia di insegnamento.
- c) Il Vicedirettore è responsabile dell'organizzazione dei corsi, dei tirocini e delle supervisioni.
- d) Il Segretario è responsabile della segreteria e degli aspetti burocratici dell'attività della Scuola.
- e) Il Comitato tecnico-scientifico così composto:
 - decide sugli aspetti culturali, scientifici e organizzativi dell'attività didattica
 - prepara i programmi dei corsi e ne controlla la loro attuazione
 - incarica i docenti e i supervisor
 - ascolta periodicamente il parere degli allievi, dei docenti e dei supervisor
 - nomina i membri che fanno parte della Commissione d'Esame

- ammette gli allievi alla Scuola
- conferisce i diplomi del secondo e del quarto anno di corso
- controlla l'operato amministrativo
- presenta ogni anno una relazione illustrativa sull'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo che viene trasmessa alla commissione del Ministero
- risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo dell'AIAMC in particolare alla commissione didattica della scuola

ART. 5

Il Consiglio dei Docenti e dei Supervisorì è un organismo composto da Docenti e Supervisorì che insegnano abitualmente nella Scuola ed è nominato dal Comitato tecnico-scientifico della scuola C.P.C.

Ha il compito di dare indicazioni sull'attività didattico-formativa della Scuola (formazione, insegnamenti teorici, supervisioni, docenti e supervisorì, modalità di esame, ecc.), nonchè di esprimere un giudizio sull'attività della Scuola e degli allievi svolte per sostenere gli esami annuali e finali.

ART. 6

Il corso di studi si articola in quattro anni suddivisi in due bienni, per un totale di 2000 ore.

Il primo biennio prevede:

- Lezioni teoriche
- Formazione personale e tirocinio pratico-clinico
- Approccio ai casi clinici

- Attività seminariali
- Tirocini in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate

Il secondo biennio prevede:

- Lezioni teorico-pratiche
- Formazione psicoterapeutica guidata
- Formazione personale e tirocinio pratico-clinico
- Supervisione personale e di gruppo su casi clinici
- Attività seminariali carattere monotematico
- Tirocini in strutture sanitarie pubbliche

L'attività di supervisione consta di 100 ore annuali che verranno svolte da un supervisore riconosciuto dall'AIAMC e scelto dall'allievo in un apposito elenco della scuola.

La frequenza è obbligatoria per l'80% delle lezioni annuali.

ART. 7

a) Il numero massimo degli allievi che frequentano i corsi è di 20 allievi (vedi autorizzazione del MIUR) in relazione alle strutture didattico-formative messe a disposizione dalla scuola anche in sedi periferiche riconosciute dal Ministero.

b) Sono ammessi alla scuola fino a copertura dei posti disponibili coloro che sono stati giudicati idonei al colloquio di ammissione e in possesso di:

- laurea in Medicina e Chirurgia
- laurea in Psicologia
- iscrizione al relativo albo professionale

ART. 8

Il Candidato ammesso alla Scuola dovrà presentare alla Segreteria, oltre alla domanda di iscrizione, i seguenti documenti:

- certificato di laurea o copia autenticata della stessa
- curriculum vitae
- iscrizione all'albo
- quant'altro ritenga utile per comprovare il proprio livello scientifico professionale

Dovrà inoltre versare, come iscrizione, una parte della quota annuale, che non verrà restituita in caso di rinuncia.

ART. 9

Gli allievi dovranno versare una quota annuale, che potrà essere suddivisa in rate mensili, secondo il contratto stabilito all'atto dell'iscrizione al corso.

In caso di rinuncia durante lo svolgimento del corso, le rate già versate non verranno restituite, salvo gravissime motivazioni, che verranno valutate caso per caso dal Consiglio di Amministrazione della Scuola.

ART. 10

Gli allievi saranno valutati annualmente da una Commissione d'Esame nominata dal Comitato tecnico scientifico della Scuola, sentito il parere del Consiglio direttivo dell' ass. AIAMC.

Il parere favorevole della Commissione è indispensabile per il passaggio all'anno successivo.

Coloro che non superano l'esame potranno ripeterlo una sola volta.

Per sostenere l'esame l'allievo dovrà avere previamente frequentato le lezioni, le attività formative, seminari e di tirocinio secondo le indicazioni della scuola e documentate dai registri scolastici e dal libretto di formazione dell'allievo.

ART. 11

Per conseguire il diploma finale l'allievo dovrà aver superato gli esami e le valutazioni della Supervisione previste in itinere, nonché la valutazione finale sia della sua formazione personale sia della sua preparazione teorico-clinica mediante un'analisi dei casi clinici trattati in Supervisione e la discussione di una tesi scritta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Direzione della Scuola.

Il Rappresentante Legale

II RAPPRESENTANTE LEGALE
Dr Carlo Di Berardino



Si allega programma con denominazione delle discipline e numero di ore attribuite alle stesse.